

Emergenza Covid-19 ♦ Update/29 ♦ 27.04.2020



- ♦ **D.P.C.M. 26 Aprile 2020: avvio prima parte della cosiddetta “Fase 2” per le imprese manifatturiere, confermata la fine del lockdown dal 4 Maggio. Fin da oggi possibili attività propedeutiche alla riapertura.**

Firmato il testo integrale del DPCM 26 aprile 2020, che conferma la fine del lockdown dal 4 maggio per le imprese manifatturiere. Le imprese potranno svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura già a partire da oggi.

- ♦ **Protocollo Condiviso di Regolamentazione delle Misure per il contrasto e il contenimento del Covid-19 negli ambienti di lavoro: confronto fra il testo approvato il 14 Marzo e quello aggiornato sottoscritto il 24 Aprile 2020.**

La nuova versione del protocollo, allegata al DPCM 26.04.2020, tiene conto dei più recenti provvedimenti del Governo e del Ministero della Salute e, pur confermando tutti i punti del precedente Protocollo, aggiunge nuove disposizioni a partire da quella relativa alla sospensione delle attività in carenza di sicurezza, in previsione dell'avvio della c.d. “Fase 2”.

- ♦ **Protocollo Condiviso di Regolamentazione delle Misure per il contrasto e il contenimento del Covid-19 nei cantieri.**

Il Governo e le parti sociali, lo scorso 24 Aprile, avevano integrato anche il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri” del 24 marzo 2020. Oggi anche questo è divenuto parte integrante del DPCM 26.04.2020.

- ♦ **Protocollo Condiviso di Regolamentazione delle Misure per il contrasto e il contenimento del Covid-19 nei trasporti e la logistica.**

Il “Protocollo Condiviso di Regolamentazione delle Misure per il contrasto ed il contenimento del Covid-19 nei trasporti e la logistica” è stato sottoscritto tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e parti sociali, in data 20.03.2020, andando a definire le regole per il contenimento della diffusione del Covid19, per la sicurezza dei lavoratori e dei viaggiatori nei settori del trasporto e della logistica.



► **D.P.C.M. 26 Aprile 2020: avvio prima parte della cosiddetta “Fase 2” per le imprese manifatturiere, confermata la fine del lockdown dal 4 Maggio. Fin da oggi possibili attività propedeutiche alla riapertura.**



*Pubblicato il testo integrale del DPCM 26 aprile 2020. Le disposizioni del decreto si applicano **dalla data del 4 maggio** in sostituzione di quelle del DPCM 10 aprile e sono efficaci fino al 17 maggio a eccezione di alcune norme (art. 2 commi 7, 9 e 11) che si applicano dal 27 aprile cumulativamente a quelle del predetto DPCM 10 aprile. In particolare, **le imprese potranno svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura già a partire da oggi.***

► **Ripresa attività manifatturiere dal 4 Maggio.**

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - DPCM del 26.04.2020 - è stata **confermata la data del 4 maggio per la ripresa delle attività manifatturiere**. L'allegato 3 del suddetto D.P.C.M. riporta i codici ATECO delle attività produttive industriali e commerciali che saranno consentite dal 4 maggio, **fino ad allora** rimarrà in vigore l'allegato 3 del D.P.C.M. 10 aprile 2020, con alcune deroghe che riportiamo successivamente.

NB. Le imprese che riprenderanno la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, potranno svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire da oggi 27 aprile 2020.

Dal prossimo 4 maggio il D.P.C.M. 26 aprile 2020 sostituirà il D.P.C.M. 10 aprile 2020.

► **Aziende strategiche e attività produttive orientate in modo prevalente all'export che possono ripartire dal 27 Aprile.**

Da oggi 27 aprile 2020, indicazione che NON è compresa nel DPCM del 26 aprile 2020, ma è frutto di una **comunicazione interministeriale** fra i Ministri dello Sviluppo Economico, della Salute e delle Infrastrutture e Trasporti indirizzata al Ministro dell'Interno sempre in data 26 aprile, sono state fornite importanti indicazioni in merito alle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale di cui all'articolo 2, comma 7 del suddetto D.P.C.M. 10 aprile 2020.

La nota chiarisce che sono considerate aziende strategiche non solo quelle soggette alla disciplina c.d. Golden Power, ma anche **le attività produttive orientate in modo prevalente alle esportazioni**, il cui prolungamento della sospensione rischierebbe di far perdere al nostro Paese quote di mercato, nonché **le attività nel settore delle costruzioni**, che hanno in essere cantieri relativi agli interventi volti a scongiurare il rischio di dissesto idrogeologico del territorio e in quelli relativi ai settori dell'edilizia residenziale pubblica, dell'edilizia scolastica e dell'edilizia penitenziaria.

NB. Le predette imprese, se ancora sospese, possono pertanto riprendere immediatamente l'attività, previa comunicazione alla Prefettura, utilizzando l'apposito modulo. Eventuali comunicazioni di apertura già inviate, non devono essere ripetute.

► **Attività produttive ancora sospese.**

Per le attività produttive sospese fino al 4 Maggio, resta la previsione, **previa comunicazione al Prefetto**, dell'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. **E' anche consentita, sempre previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino**, nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. Poi, **dal 4 maggio 2020**, ripartiranno tutte le **aziende manifatturiere**, tutti i **cantieri edili privati**, il **commercio all'ingrosso**.

► **Protocolli Condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro.**

Tutte le imprese dovranno rispettare i contenuti dei **Protocolli Condivisi** di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 **negli ambienti di lavoro e nei cantieri** sottoscritti il **24 aprile scorso** e il **Protocollo Condiviso** di Regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 **nel settore del trasporto e della logistica** sottoscritto il **20 marzo 2020** (*allegati 6,7 e 8 del DPCM 26.04.2020*).

NB. Viene esplicitamente previsto che la mancata attuazione dei Protocolli, che non assicurerà quindi adeguati livelli di protezione, determinerà la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

► **Monitoraggio della situazione epidemiologica e controlli.**

Le Regioni avranno il compito di monitorare con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale.

NB. Nei casi in cui dal monitoraggio dovesse emergere un aggravamento del rischio sanitario, il Presidente della Regione proporrà tempestivamente al Ministro della Salute le **misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale** specificamente interessate dall'aggravamento.

Il testo integrale del D.P.C.M. 26.04.2020, che contiene i seguenti allegati:

- Allegato 1. Commercio al dettaglio
- Allegato 2. Servizi per la persona
- Allegato 3. Codici Ateco
- Allegato 4. Misure Igienico-sanitarie
- Allegato 5. Misure per gli esercizi commerciali
- Allegato 6. Protocollo condiviso di Regolamentazione negli ambienti di lavoro
- Allegato 7. Protocollo condiviso di Regolamentazione nei cantieri
- Allegato 8. Protocollo condiviso di Regolamentazione nel settore dei trasporti e della logistica
- Allegato 9. Linee guida per l'informazione agli utenti e modalità organizzative in materia di trasporto pubblico
- Allegato 10. Principi di monitoraggio del rischio sanitario

è disponibile al link: http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_img_20200426.pdf

ALTRE DISPOSIZIONI DI INTERESSE GENERALE CONTENUTE NEL D.P.C.M.:

▶ Smart working, ferie e congedi

- I datori di lavoro privati possono continuare ad applicare il lavoro agile a ogni rapporto subordinato, anche in assenza di accordi individuali.
- Si raccomanda ancora, anche nel pubblico, di promuovere la fruizione di periodi di congedo ordinario e ferie. Per le attività professionali si raccomanda sempre il ricorso allo smart working ove possibile e l'assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio, nonché «l'adozione di strumenti di protezione individuale» laddove non si possa rispettare la distanza di un metro.

▶ Spostamenti

- **all'interno di una stessa Regione**, sono possibili spostamenti per motivi di lavoro, di salute, necessità o visita ai parenti;
- **fuori Regione** saranno invece consentiti per motivi di lavoro, di salute, di urgenza e per il rientro presso propria abitazione.

▶ Autocertificazione

- **Gli spostamenti dovranno comunque avvenire con certificazione**: il nuovo modello sarà presumibilmente disponibile qualche giorno prima del 4 maggio 2020. Ne daremo immediata comunicazione.

▶ Mascherine

- **Obbligatorio l'utilizzo della mascherina chirurgica, il cui prezzo è stato calamierato a 0,50 €** da un'ordinanza della Protezione Civile, **sui mezzi pubblici (treni, bus, aerei).**

▶ Accesso ai parchi pubblici

- **Sarà consentito l'accesso ai parchi pubblici rispettando la distanza e regolando gli ingressi alle aree gioco per bambini**, fermo restando la possibilità da parte dei Sindaci di precludere l'ingresso qualora non sia possibile far rispettare le norme di sicurezza.

▶ Attività motoria e sportiva

- **Dal 4 maggio 2020 può ripartire l'attività motoria individuale** (camminare, da soli o con i conviventi/figli) anche distante da casa, ma mantenendo le distanze di 1 metro. Dal 4 maggio 2020 via libera anche ad allenamenti dei professionisti per le discipline individuali. Per gli sport di squadra l'orientamento è quello di attendere il 18 Maggio.

► Ristoranti e bar chiusi, ma ok per l'asporto

- **Le attività commerciali al dettaglio, diverse da quelle già autorizzate** (che sono generi alimentari, igiene della persona, edicole, farmacie e parafarmacie, tabaccai, librerie, negozi di vestiti per bambini e neonati), restano **sospese fino al 18 maggio 2020**, così come i mercati. Ovunque va rispettata la distanza di un metro. E' **consentita però la ristorazione da asporto**, con l'obbligo di rimanere a distanza di un metro, di non consumare i prodotti nei locali e di non sostare nelle immediate vicinanze degli esercizi.

► Isolamento di 14 giorni per chi entra in Italia

- Chi entra nel Paese dovrà consegnare al vettore dell'imbarco una dichiarazione contenente i **motivi del viaggio** e l'**indirizzo della dimora** dove si dovrà osservare, anche se asintomatici, **un periodo di 14 giorni di isolamento fiduciario**, comunicando immediatamente la presenza al Dipartimento di prevenzione della Asl. Vale anche per chi sbarca da navi da crociera.

Riepiloghiamo in tabella gli step di riapertura

lunedì 27 aprile 2020	▪ attività produttive e industriali prevalentemente votate all'export ▪ cantieri pubblici per, scuole, presidi sanitari, case popolari, carceri e per la difesa dal dissesto idrogeologico
lunedì 4 maggio 2020	▪ via libera per tutte le attività manifatturiere e per tutti i cantieri edili privati; ▪ possibilità di spostarsi per recarsi dai propri parenti/familiari (ma no assembramenti); ▪ ammesso lo sport all'aperto anche lontano dalla propria abitazione e ci si potrà allenare da soli oppure ad almeno due metri di distanza dagli altri
lunedì 18 maggio 2020:	▪ riapertura dei negozi di vendita al dettaglio (abbigliamento, calzature e tutti i negozi che finora sono rimasti chiusi), sia pur con le restrizioni dovute al distanziamento e ai dispositivi di protezione
lunedì 1 giugno 2020	▪ riapertura di bar (distanza di un metro dal bancone) e ristoranti (due metri tra un tavolo e l'altro), con mascherine e guanti per i camerieri.

► **Protocollo Condiviso di Regolamentazione delle Misure per il contrasto e il contenimento del Covid-19 negli ambienti di lavoro: confronto fra il testo approvato il 14 Marzo e quello aggiornato sottoscritto il 24 Aprile 2020.**

Con nostro Update n. 26 del 24 Aprile scorso, avevamo informato che in quella stessa data Governo e parti sociali avevano concordato di integrare il **“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” firmato il 14 marzo 2020** in attuazione della misura prevista all’art. 1, comma 1, numero 9) del DPCM 11 Marzo 2020.

► **La nuova versione tiene conto dei più recenti provvedimenti del Governo e del Ministero della Salute** e, pur confermando tutti i punti del precedente Protocollo, aggiunge **nuove disposizioni** a partire da quella relativa alla **sospensione delle attività** in carenza di sicurezza, in previsione dell’avvio della c.d. “Fase 2”.

► **L’applicazione del Protocollo per il contrasto della diffusione del virus Covid.19 è obbligatorio** per la prosecuzione delle attività produttive, in quanto solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione, sarà possibile proseguire l’attività, ma si aggiunge che ***“la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”***.

► Un’altra novità riguarda poi il tema dell’informazione. Si indica che ***“l’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio”***.

► Il Protocollo condiviso, che era in attesa di adozione, è ora divenuto parte integrante del D.P.C.M. 26.04.2020 (al quale è non a caso allegato, come già indicato nell’articolo precedente http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_img_20200426.pdf) e quindi deve essere adottato per tutte le attività di prevenzione e contenimento cui le aziende devono attenersi, sia per quelle appartenenti alle filiere essenziali, che quindi non hanno mai cessato l’attività, che per le aziende che stanno riprendendo.

► Ritenendo di fare cosa utile e gradita, soprattutto per le aziende che già hanno adottato il Precedente Protocollo, trasmettiamo **un raffronto fra quello sottoscritto il 14 Marzo e quello aggiornato del 24 Aprile 2020**, in modo tale che sia più semplice individuare le modifiche/integrazioni apportate.

[Clicca qui per visionare/scaricare il documento.](#)

► **Protocollo Condiviso di Regolamentazione delle Misure per il contrasto e il contenimento del Covid-19 nei cantieri.**

Il Governo e le parti sociali, lo scorso 24 Aprile, avevano integrato anche il “**Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri**” del 24 marzo 2020. Oggi anche questo è divenuto parte integrante del DPCM 26.04.2020.

► Una delle novità del testo è la costituzione nelle imprese di un «**Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole**» dello stesso protocollo. **Dove non sarà possibile (piccole aziende), ci saranno Comitati territoriali, sempre costituiti dalle parti sociali.**

► Le imprese edili, pertanto, **adottano il presente Protocollo di regolamentazione**, fatti salvi eventuali altri specifici protocolli di analoga efficacia, all'interno dei propri cantieri e dei luoghi di lavoro e ferme restando le norme previste dai decreti governativi, **applicano le misure di precauzione elencate nel documento, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.**

► Le indicazioni contenute nel Protocollo si **estendono anche alle imprese in subappalto e subaffidamento.**

Riservandoci ulteriori approfondimenti, ricordiamo che anche questo protocollo è allegato al DPCM 26.04.2020, il testo integrale è consultabile al seguente link:

<http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-04/Protocollo%20cantieri%2024%20aprile%2020.40.pdf>

► **Protocollo Condiviso di Regolamentazione delle Misure per il contrasto e il contenimento del Covid-19 nei trasporti e la logistica.**

Il “**Protocollo Condiviso di Regolamentazione delle Misure per il contrasto ed il contenimento del Covid-19 nei trasporti e la logistica**” è stato sottoscritto tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e parti sociali, **in data 20.03.2020**, andando a definire le regole per il contenimento della diffusione del Covid19, per la sicurezza dei lavoratori e dei viaggiatori nei settori del trasporto e della logistica.

Ogni settore nell'ambito trasportistico e della logistica, comprese le filiere degli appalti e le attività accessorie del TRASPORTO AEREO, FERROVIARIO, MARITTIMO E PORTUALE, AUTOTRASPORTO MERCI, TRASPORTO LOCALE è chiamato ad applicare le norme che riguardano i lavoratori e i passeggeri, gli ambienti di lavoro, le stazioni e i terminal ed i mezzi di trasporto.

Analizziamo i principali punti di cui si tratta nel Protocollo:

► **DISTANZA INTERPERSONALE** di un metro per tutto il personale viaggiante, così come per coloro che hanno rapporti con il pubblico.

► **UTILIZZO DEI DISPOSITIVI** di protezione individuale, nel caso non sia possibile mantenere la distanza di un metro tra i lavoratori e con i viaggiatori.

► **INFORMAZIONE** sul corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.) e su tutte le prescrizioni adottate.

► **SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE** dei locali di lavoro, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro appropriate e frequenti.

► **INSTALLAZIONE** di dispenser di gel idroalcolico ad uso dei passeggeri.

► **VENDITA CONTINGENTATA** dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro.

► **COMUNICAZIONE** a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento.

► **SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI**

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono restare a bordo dei propri mezzi, se sprovvisti di guanti e mascherine. In tutte le situazioni in cui si renda necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, anche in ambienti all'aperto, è necessario l'uso delle mascherine.

► **NELLE STAZIONI FERROVIARIE**

È obbligo dare alla clientela tutte le informazioni sulle misure di prevenzione adottate e sui percorsi da seguire all'interno delle stazioni. Per il personale è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, il divieto di ogni contatto ravvicinato con i clienti, il monitoraggio di security delle stazioni e dei flussi dei passeggeri, nel rispetto della distanza di sicurezza prescritta. Inoltre sono imposte restrizioni al numero massimo dei passeggeri ammessi nelle aree di attesa comuni e la sospensione fino al 3 aprile del servizio di accoglienza viaggiatori a bordo treno.

► **CONSEGNE A DOMICILIO E RIDERS**

Le consegne a domicilio di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire senza contatto con i riceventi. Nel caso di consegne, anche effettuate da Riders, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, si rende necessario l'utilizzo di mascherine e guanti.

► **TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

Sui veicoli Taxi e a noleggio, il posto del passeggero vicino al conducente va lasciato libero. Sui sedili posteriori, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati più di due passeggeri. Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione.

Anche questo Protocollo è allegato al DPCM 26.04.2020 e comunque disponibile al link:

<http://mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/Linee%20Guida%20trasporti%20e%20logistica.pdf>

	Per informazioni e/o comunicazioni, contattare i nostri Uffici al numero telefonico 0547-642518 oppure inviare una mail di segnalazione a segreteria@retepmiromagna.it
Clausola di esclusione di responsabilità	<i>Rete PMI Romagna ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto Rete PMI Romagna non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della scheda o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.</i>